

# COMUNE DI PRATO

Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing

## **Allegato D: Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Tatuaggi e Piercing**

### **Capo I - Requisiti igienico-sanitari**

#### **Sezione I - Requisiti gestionali**

##### **Articolo 1 – Rifiuti**

1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.P.R. 254/2003 con applicazione della relativa disciplina.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende disporre lo smaltimento.

##### **Articolo 2 - Fascicolo d'esercizio**

Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano un fascicolo con pagine numerate nel quale sono annotati:

- a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:
  - nominativo;
  - sede legale;
  - numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) descrizione delle:
  - procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio, ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 6 dell'allegato C, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura.
  - soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente;
  - procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
  - procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti facenti parte dell'attività, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento;
- d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:
  - apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;
  - eventuali impianti di ventilazione meccanica.

##### **Articolo 3 - Ulteriore documentazione**

Presso l'esercizio il titolare conserva la documentazione inerente:

- a) l'affidamento a ditta autorizzata dell'incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all'articolo 1;
- b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente.

#### **Sezione II - Igiene operatori e Vaccinazioni**

##### **Articolo 4 – Abbigliamento**

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano:

- a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;
  - b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;
  - c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;
  - d) guanti monouso.
2. I camici monouso di cui alla lettera a) del comma 1 nonché i guanti monouso di cui alla lettera d) del comma 1 sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 1.

## **Articolo 5 - Igiene delle mani**

1. Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.
2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l'operatore:
  - a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;
  - b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.
3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.

## **Articolo 6 – Vaccinazioni**

Per gli operatori di attività di estetica nonché per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale.

## **Capo II - Modalità di utilizzo delle attrezzature**

### **Sezione I - Sterilizzazione delle attrezzature**

#### **Articolo 7 – Oggetto**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge RT 28/2004, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo delle attrezzature per l'esecuzione di tatuaggi e piercing.

#### **Articolo 8 – Sterilizzazione**

1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure di cui al capo II, sezione I dell'allegato B salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore essa è eseguita esclusivamente con l'impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:
  - a) successivamente ad un'eventuale pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
  - b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
  - c) asciugatura con salviette monouso;
  - d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
  - e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave;
  - f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassetti o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità.
3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.

4. I cassetti o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.
5. L'operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

## **Sezione II - Attrezzature per tatuaggi e Pigmenti**

### **Articolo 9 - Tatuaggi con aghi**

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
  - a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
  - b) manico (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manico e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) del presente comma;
  - c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;
  - d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c) del presente comma; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
  - e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.
2. Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) ed e) del comma 1, sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 1.
3. La barra porta aghi di cui alla lettera c) del comma 1, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l'operatore esegue l'assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati è sterilizzata presso l'esercizio.

### **Articolo 10 - Tatuaggi con altre tecniche**

Sono sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell'articolo 8:

- a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
- b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese o altre tecniche tradizionali.

### **Articolo 11 – Pigmenti**

1. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:
  - a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;
  - b) composizione del pigmento;
  - c) attestazione di atossicità e sterilità;

2. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up) nelle parti non attuate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa.
3. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.

## **Sezione III - Attrezzature per piercing**

### **Articolo 12 - Attrezzature per piercing**

Il piercing è eseguito mediante:

- a) ago cannula o ago da piercing;
- b) forbici o pinze;
- c) pinze ad anelli;
- d) dispositivi meccanici di foratura;
- e) monili per piercing.
- f) pinze/inseritori

### **Articolo 13 - Ago cannula**

1. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.
2. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
  - a) l'avvenuta sterilizzazione;
  - b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
  - c) il metodo di sterilizzazione.

### **Articolo 14 - Forbici o pinze**

1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula.
2. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

### **Articolo 15 - Pinze ad anelli**

1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula.
2. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.

### **Articolo 16 - Dispositivi meccanici di foratura**

1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.
2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
3. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
4. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.

5. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.
6. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2; in tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

## **Articolo 17 - Monili o pre-orecchini**

1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all'art. 16, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:
  - a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
  - b) il metodo di sterilizzazione;
  - c) la composizione metallica percentuale.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all'articolo 16, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell'art. 8 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell'art. 2.

## **Capo III - Attività promiscue**

### **Articolo 18 - Attività promiscue in unico esercizio**

1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate all'allegato A, fermo restando l'obbligo della SCIA.
2. Nei casi di cui al comma 1:
  - a) gli esercizi dispongono del locale per l'esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione, rispettivamente, del locale per l'esecuzione delle prestazioni e la sterilizzazione della strumentazione, con i requisiti disciplinati dall'Allegato C.
  - b) gli spazi e locali quali, servizi igienici, docce, ripostigli, spogliatoi, corridoi e disimpegni hanno i requisiti disciplinati dall'Allegato A.

## **Capo IV - Piercing del padiglione auricolare**

### **Sezione I - Spazi e locali**

#### **Articolo 19 – Oggetto**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 5 della legge RT 28/2004 e s.m.i., il presente capo disciplina l'idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l'effettuazione del piercing al padiglione auricolare.
2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell'orecchio.

#### **Articolo 20 - Spazi e locali**

1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.
2. L'esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza di quanto stabilito nel presente capo.
3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:

- a) un locale per l'esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all'articolo 5 dell'Allegato C;
  - b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all'articolo 6 Allegato C;
  - c) un servizio igienico ubicato all'interno dell'immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le seguenti caratteristiche:
    - erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
    - distributore di sapone liquido;
    - distributore di asciugamani monouso;
  - d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.
4. Non è richiesta l'osservanza del comma 3 quando nell'esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell'elice.

## **Sezione II - Attrezzature**

### **Articolo 21 - Padiglione auricolare**

Salvo quanto previsto dall'articolo 22, l'operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 16, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso.

### **Articolo 22 - Lobo auricolare**

1. L'operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l'utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all'articolo 16 o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte, acquistata in confezione sterile sulla quale sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 2.
2. Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica l'articolo 17, commi 1 e 2.

## **Capo V – Consenso**

### **Articolo 23 – Oggetto**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge RT 28/2004 e s.m.i., il presente titolo disciplina le modalità di espressione del consenso.
2. Ai fini del presente regolamento per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:
  - a) autorizzazione ai trattamenti;
  - b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

### **Articolo 24 – Accertamenti**

1. Salvo evidente maggiore età, l'operatore accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.
2. L'operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.
3. L'operatore non effettua l'accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X, capo I del codice civile.

### **Articolo 25 - Informativa e consenso**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge RT 28/2004 e s.m.i., l'operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all'esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.
2. L'operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello è approvato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale.
3. Successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 24 e prima dell'esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato di cui agli allegati D ed E del Regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 e s.m.i. DPGR 02.10.07 n. 47/R anche nelle parti concernenti l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs. 196/2003.
4. L'operatore inoltre:
  - a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
  - b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.
5. È consentito, per il consenso informato, l'uso di modulistica diversa a condizione che contenga tutte le indicazioni di quella allegata al presente regolamento.

## **Capo VI - Manifestazioni pubbliche**

### **Articolo 26 - Requisiti strutturali**

In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella segnalazione certificata inizio attività di cui all'art. 7 della Legge Regionale 28/2004 e s.m.i. è attestata la presenza dei seguenti requisiti:

- a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l'esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:
  - separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
  - presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 6, comma 2 dell'Allegato B e art. 1 del presente allegato.
- b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.
- c) L'Azienda USL verifica l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

### **Articolo 27 - Requisiti igienico-sanitari**

1. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing avviene nelle forme di cui, rispettivamente, all'Allegato B, capo II e sezione I, capo III del presente allegato anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica.
2. Le attività di tatuaggio e piercing sono effettuate mediante gli strumenti e con le relative modalità di cui al Capo II alle sezioni II e II
3. Per il piercing al padiglione auricolare si osserva il capo IV

### **Articolo 28 – Documentazione**

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'organizzatore della manifestazione pubblica comunica al comune l'elenco degli operatori con l'indicazione completa delle generalità.
2. Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.

### **Articolo 29 - Cassetta pronto soccorso**

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).